

Convocazione tramite pec di condòmino titolare di semplice casella di posta elettronica

La comunicazione dell'avviso di convocazione per posta elettronica certificata (pec) – consentita dall'art. 66 disp. att. cod. civ. in alternativa alla posta raccomandata, al fax o alla consegna a mano – solleva indubbiamente degli interrogativi. È il caso, quindi, di fare il punto della questione anche alla luce delle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza.

Precisiamo preliminarmente che si tratta di uno strumento, questo della pec, che, attraverso una serie di operazioni informatiche, consente di avere certezza dell'invio e della ricezione di un messaggio di posta elettronica. In particolare, secondo la definizione che ne dà l'art. 1, d.lgs. n. 82 del 7.3.'05 ("Codice dell'amministrazione digitale") è "un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili". E sostanzialmente nello stesso senso si esprime anche il d.p.r. n. 68 dell'11.2.'05 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata"), che, all'art. 1, definisce la pec "ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici".

Il meccanismo di funzionamento delineato dal suddetto regolamento è il seguente: quando il mittente, possessore di una casella pec, invia un messaggio ad un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del servizio certificato che, dopo averne accusato ricevuta con apposita comunicazione al mittente, lo racchiude in una busta di trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantirne provenienza e inalterabilità. Successivamente il messaggio viene indirizzato al gestore del servizio pec del destinatario, che, verificata la firma, provvede alla consegna al ricevente. A questo punto il gestore pec del destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna al mittente, che può quindi essere certo che il suo messaggio sia giunto a destinazione. Inutile dire che, ove il destinatario non abbia la pec, non vi sarà alcun gestore che curerà quest'ultimo aspetto e, quindi, non vi potrà essere certezza della ricezione: il mittente potrà disporre solo della comunicazione di avvenuto invio trasmessagli dal proprio gestore.

Ciò posto, venendo alla convocazione dell'assemblea di condominio, se nessun dubbio circa la legittimità di tale convocazione suscita, ovviamente, l'ipotesi in cui tanto l'amministratore quanto il condòmino destinatario dell'avviso siano dotati di pec, posto che in tal caso si rispetta in pieno la struttura del sistema così come delineata dal legislatore, interrogativi solleva, invece, la diversa ipotesi in cui l'amministratore sia dotato di pec, mentre il condòmino destinatario dell'avviso abbia un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Le uniche due pronunce che risultino essersi occupate della questione sono del Tribunale di Genova (sent. n. 3350 del 23.10.'14) e della Corte di appello di Brescia (sent. n. 4 del 3.1.'19).

Il Tribunale ligure ha chiarito che, in un caso del genere, l'avviso di convocazione deve ritenersi non soddisfare "i requisiti di forma richiesti dall'art. 66 disp. att. cod. civ." (con conseguente annullabilità delle decisioni assunte nella relativa assemblea), in ragione del fatto che, non essendo entrambi i soggetti in questione titolari di una casella di posta elettronica certificata, non è possibile avere attestazione dell'avvenuta ricezione della comunicazione; attestazione, quest'ultima, che, unitamente a quella di avvenuto invio, costituisce il presupposto su cui si basa la stessa definizione – come abbiamo visto – di pec.

La Corte di appello bresciana è stata invece meno rigorosa. Pur evidenziando infatti, in tema di convocazione dell'assemblea, l'importanza della comunicazione via pec, "posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso", il Collegio, nella vicenda posta alla sua attenzione, ha tuttavia ritenuto che la convocazione fosse stata eseguita correttamente, essendo stato lo stesso condòmino, nella circostanza, ad aver richiesto la comunicazione attraverso un mezzo informale quale la e-mail e non avendo egli indicato un indirizzo pec.

Un'interpretazione, questa, che legittimerebbe, quindi, l'utilizzo della pec da parte dell'amministratore a condizione che i condòmini interessati lo autorizzino ad inviare l'avviso di convocazione al loro indirizzo di posta elettronica semplice.

Del resto, non si può affatto escludere che il legislatore della riforma abbia voluto, più semplicemente, riferirsi al caso in cui solo il mittente della convocazione sia munito di pec. In tal senso depone, in particolare, il richiamo alla "posta raccomandata" contenuto nell'art. 66 disp. att. cod. civ., per il quale tale modalità di comunicazione è valida indipendentemente dal fatto che sia accompagnata o meno dall'avviso di ricevimento (elemento, quest'ultimo, che rileva solo dal punto di vista probatorio). E siccome in caso di pec trasmessa ad un utente non dotato di casella di posta elettronica certificata si ha comunque dal proprio gestore – come abbiamo visto – la comunicazione di avvenuto invio, la situazione che si verrebbe a creare sarebbe la stessa alla quale porterebbe l'invio di una raccomandata semplice (senza, cioè, l'avviso di ricevimento): a mancare sarebbe la comunicazione di avvenuto recapito.

Naturalmente, è appena il caso di precisare che, ove si accedesse all'interpretazione di cui si è appena detto, sorgerebbe il problema (che è poi lo stesso che reca con sé l'invio di una raccomandata semplice) di dimostrare l'avvenuto recapito; dimostrazione che graverebbe sul mittente, e quindi sull'amministratore (e per esso sul condominio), non potendosi addossare – così come chiarito dalla giurisprudenza – al

condòmino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di tempestiva convocazione (Cass. sent. n. 24132 del 13.11.'09).

Estratto "TUTTOCONDominio"

Publicati sullo stesso numero del Notiziario: Spese condominiali e vendite unità immobiliari – Casi clinici di condominio – Delibere “varie ed eventuali” – Condominio e lavori – Come e quando revocare l'amministratore – Lastrico solare esclusivo – Precetto contestato – Supercondominio, si vede dai rogiti.

da *Confedilizia notizie*, aprile '19

Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.